

VADEMECUM

degli adempimenti concernenti la propaganda elettorale in occasione delle consultazioni europee dell'8 e 9 giugno 2024



PROPAGANDA FIGURATIVA O LUMINOSA

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, a partire **da venerdì 10 maggio 2024** è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa o luminosa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne dei partiti. È vietata altresì la propaganda luminosa mobile.

Per propaganda di questo tipo si fa riferimento, ad esempio, a cartelli, targhe, striscioni, drappi, tende, ombrelloni, palloni o aerostati ancorati al suolo.

È invece consentita la propaganda figurativa mobile, ossia su mezzi mobili con apparecchiature non luminose, purché i mezzi abbiano i requisiti richiesti dal codice della strada; entro detti limiti è ammessa la sosta, sempre che non configuri aggiramento delle norme sulle affissioni negli appositi spazi.

VOLANTINI

A partire **dal 10 maggio** è vietato il lancio (sparpagliare confusamente dall'alto) o getto (buttar via in qualunque direzione) di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

È consentita invece la loro distribuzione.

GAZEBO

È ammesso l'allestimento di postazioni temporanee o mobili al fine di agevolare l'esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge.

Si rammenta che la legge regionale n. 28/2007, richiamata dalla legge regionale n. 19/2013 che detta le norme di disciplina delle elezioni comunali, e che consente espressamente questa forma di propaganda, non si applica alle consultazioni nazionali, e, quindi, alle elezioni in esame.

Seguendo l'orientamento espresso dal Ministero dell'Interno con circolare n. 41 del 2006, si ritiene che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. Tuttavia, si esprime l'avviso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, che le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda ammesse quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

AFFISSIONI

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr. circolare ministeriale n. 85/2022).

A norma degli artt. 1 e ss. della legge n. 212/1956 citata, l'affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda, da parte delle formazioni politiche è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.

Le giunte comunali hanno stabilito e delimitato questi spazi **tra martedì 7 e venerdì 10 maggio**, distintamente fra i partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

Le giunte comunali provvedono all'assegnazione degli spazi distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nella stessa data, **entro due giorni** dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle liste, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine.

DIVIETO PER LE PP.AA. DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Con riferimento alla consultazione europea dell'8 e 9 giugno prossimi, dalla data di convocazione dei comizi, cioè **dall'11 aprile 2024, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024**, e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE RADIO-TELEVISIVA E A MEZZO CARTA STAMPATA. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PRIVACY

Si richiama l'attenzione delle forze politiche sulle disposizioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", nonché sulla pubblicazione sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Si rinvia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 87 del 13 aprile, al provvedimento in data 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per la medesima elezione.

Inoltre, si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale – n. 105 del 7 maggio 2019 è stato pubblicato il provvedimento in data 18 aprile 2019 del Garante per la protezione dei dati personali (disponibile anche sul sito web del Garante) con il quale vengono ribaditi criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati personali, riguardanti la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica.

SVOLGIMENTO DI RIUNIONI E COMIZI ELETTORALI

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, per le riunioni di propaganda elettorale in luogo pubblico, non si applicano le disposizioni dell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi di P.S., ossia non vi è obbligo di preavviso al Questore. Tuttavia, al fine di predisporre tempestivamente gli eventuali, necessari servizi a tutela dell'ordine pubblico, i Rappresentanti dei singoli partiti, gruppi e movimenti politici che intendono organizzare comizi pubblici sono invitati a volere informare, tempestivamente:

- a) per Udine: la Questura;
- b) per Cividale del Friuli e Tolmezzo: i locali Commissariati di Pubblica Sicurezza;
- c) per gli altri Comuni della provincia: i Sindaci, che informeranno subito i competenti Comandi Stazione Carabinieri.

Sono, inoltre, istituiti, come di consueto, in Questura, per il solo Comune di Udine, nei Commissariati di Pubblica Sicurezza per i Comuni di Cividale del Friuli e Tolmezzo e presso i rispettivi Municipi negli altri Comuni della provincia, appositi registri dove i rappresentanti dei singoli partiti, gruppi e movimenti politici che intendono organizzare comizi pubblici indicheranno, di proprio pugno, la data e l'ora di presentazione dell'avviso, il giorno, l'ora e la piazza in cui intendono organizzare il comizio stesso, apponendo la propria firma.

Detto registro sarà esposto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei giorni festivi.

Le piazze saranno indicate dai Sindaci, con esclusione di quelle interessate da intenso traffico, da mercati e da attività scolastiche (nei giorni di scuola), ospedali, luoghi di cura, caserme, chiese (durante le funzioni), presso i cimiteri, ed attrezzate con apposito palco.

A tal fine, il Sindaco del Comune di Udine ed i Sindaci dei Comuni di Cividale del Friuli e di Tolmezzo dovranno comunicare tempestivamente, rispettivamente, alla Questura ed ai locali Commissariati di Pubblica Sicurezza, le piazze ove potranno svolgersi le riunioni di propaganda elettorale in argomento.

Inoltre, i comizi stessi potranno svolgersi anche in altre aree non predeterminate precedentemente, previa tempestiva comunicazione al Sindaco ed agli organi di P.S. e, naturalmente, solo se compatibili con le esigenze del traffico, con eventuali altre manifestazioni già indette e purché non ricorrano i casi di esclusione sopra specificati.

La prenotazione potrà essere fatta non prima di nove giorni, escluso il giorno del comizio e non oltre le ventiquattro ore precedenti l'inizio del comizio stesso.

La prenotazione non si qualifica come condizione indispensabile per l'effettuazione del comizio, ma ha lo scopo precipuo di consentire ad un partito, gruppo o movimento politico di impegnare con certezza per un determinato giorno ed ora la piazza o il luogo pubblico prescelto.

I partiti, gruppi e movimenti politici potranno, perciò, effettuare, senza prenotazione, pubblici comizi nelle piazze e nei luoghi che non risultino impegnati per quel giorno ed ora, sottostando, peraltro, alla regola di informare gli Organi di Polizia, negli orari di apertura degli uffici sopra specificati.

Si conviene, tuttavia, qualora dovessero intervenire rappresentanti di rilevanza nazionale, di informare, con congruo anticipo, anche nelle vie brevi, gli Organi di Polizia.

È opportuno, altresì, che lo stesso partito, gruppo o movimento politico non prenoti più piazze e luoghi di un Comune (capoluogo e sue frazioni) nello stesso giorno per poi utilizzarne solo alcune, precludendo, così, ad altri partiti, gruppi o movimenti politici di indire altri comizi.

Se la piazza prescelta fosse già prenotata, secondo le modalità sopra indicate, il partito, gruppo o movimento politico che intende impegnare la stessa piazza nel medesimo giorno, deve dare inizio al proprio comizio almeno tre ore dopo l'ora stabilita per l'inizio del precedente comizio. In tale caso il comizio che precede deve rispettare l'orario di inizio indicato nella prenotazione e terminare almeno un'ora prima dell'orario di inizio prenotato per il successivo comizio.

Tutti i Comizi avranno inizio non prima delle ore 9,00 e termine non oltre le ore 23,00.

Venerdì 7 giugno il termine di chiusura è prorogato alle ore 24,00.

Si specifica che, in caso di eventuali riunioni di propaganda elettorale in sale di esercizi pubblici, anche se, come detto, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 non si applicano le disposizioni dell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi di P.S., tuttavia, al fine di predisporre tempestivamente gli eventuali, necessari servizi a tutela dell'ordine pubblico, i titolari delle licenze e/o gli organizzatori dovranno dare preavviso di riunione, almeno ventiquattro ore prima, direttamente ai competenti Organi di Polizia e, precisamente:

- alla Questura, per il Comune di Udine;
- ai Commissariati di Pubblica Sicurezza di Cividale del Friuli e di Tolmezzo, per i rispettivi Comuni;
- ai Sindaci degli altri Comuni della provincia, i quali informeranno subito i competenti Comandi Stazione Carabinieri.

Tali riunioni si terranno, preferibilmente, nelle sale separate da quelle di mescita.

Si precisa che tali disposizioni (concernenti, cioè, il preavviso alle Autorità di P.S. e i luoghi di svolgimento delle riunioni citate - sala separata da quella di mescita) devono intendersi come indicazioni di massima, a tutela dell'ordine pubblico. L'eventuale, mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra non costituisce, pertanto, motivo ostativo alle riunioni in argomento che potranno svolgersi ugualmente, sotto la personale responsabilità degli organizzatori.

Si rammenta, inoltre, che sono vietati:

- la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;
- i cortei, anche motorizzati; le fiaccolate o le parate in genere; l'impiego di bande musicali (per corteo motorizzato si intende la colonna formata da sei o più mezzi);
- il transito dei mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali dove sono in corso altre riunioni di propaganda, nonché i cortei da parte dei citati mezzi mobili;
- la sosta degli automezzi annuncianti comizi in prossimità di ospedali, luoghi di cura, caserme, scuole ed edifici di culto (durante le lezioni e le funzioni).

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di convocazione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti impegnati nella campagna elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Le Amministrazioni Comunali sono, inoltre, invitate a voler tener presente, nel regolamentare la concessione in uso delle sale, così come previsto dall'art. 19 della legge n. 515/1993, quanto qui concordato circa i periodi di rispetto di sessanta minuti tra la fine di una riunione di propaganda elettorale e l'inizio di quella successiva e di considerare anche la possibilità di reiterare, nella stessa giornata, la concessione in uso delle sale stesse, secondo i criteri esposti per l'uso delle piazze.

PROPAGANDA FONICA

Per quanto concerne la disciplina della pubblicità fonica sui mezzi mobili, si richiama l'attenzione sul combinato disposto dell'art. 7 della legge 24.4.1975, n. 130 e dell'art. 59 del regolamento di esecuzione al codice della strada (D.P.R. 16 settembre 1992, n. 495) in base al quale, **a partire dal 10 maggio**, la stessa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco ovvero del Prefetto, se riguarda più Comuni, e deve essere svolta secondo i termini e le modalità del citato art. 7. Dovrà essere limitata all'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi, ivi compreso il nome dell'oratore, e potrà essere effettuata solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

Gli altoparlanti dovranno essere tenuti a volume moderato per non disturbare la quiete pubblica e le normali attività dei cittadini ed il loro uso dovrà comunque cessare entro le ore 21,30.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire **da sabato 25 maggio**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni e sugli orientamenti di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 9 giugno), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

SILENZIO ELETTORALE

Si specifica, inoltre, che in attuazione dell'art. 9 della legge n. 212/1956 come modificato dall'art. 8 della legge n. 130/1975, **dal giorno di sabato 8 a domenica 9 giugno** non saranno tenuti né comizi né riunioni di propaganda elettorale, diretta o indiretta, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico e che è altresì vietata, nei suddetti giorni, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

Viene rammentato che ogni forma di propaganda **nei giorni destinati alla votazione** è vietata entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, giusta il disposto di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Il Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale
Il Viceprefetto
dott. Giovanni Maria LEO